



## Comune di Pieve Fissiraga Provincia di Lodi

### ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Consiglio dei Ministri, con D.L. 27.05.2008, n° 93, ha approvato l'abolizione dell'Ici sulla prima casa.

Il taglio entra in vigore dal primo acconto di giugno e riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.). Restano **esclusi** dallo sgravio gli immobili di categoria **A1, A8 e A9**, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli, ai quali non si applica la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille.

**L'esenzione dall'imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dai regolamenti comunali in vigore alla data della pubblicazione del [Decreto Legge](#) sulla Gazzetta Ufficiale.**

L'esenzione si applica anche ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale e alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. I criteri e le modalità del rimborso ai Comuni sono previsti in un successivo decreto, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di esenzione.

Qualora l'ICI 2008 sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze fosse stata già pagata, è necessario presentare una richiesta di rimborso al Comune. Inoltre, poiché molte amministrazioni locali e società di riscossione hanno provveduto a recapitare il bollettino per il pagamento, va tenuto presente che l'ICI sulla prima casa **non va comunque versata**. Pertanto, nel caso il modulo sia riferito proprio all'abitazione principale, la richiesta **non** va considerata.

I dipendenti ed i pensionati che avessero già consegnato il 730/2008 chiedendo al proprio sostituto d'imposta di ridurre l'eventuale rimborso di luglio o agosto per destinare parte dei crediti d'imposta al pagamento dell'ICI sulla prima casa, dovranno correggere l'originario modello 730 con la presentazione del 730 integrativo, dell'Unico persone fisiche 2008 correttivo o integrativo, oppure dovranno attendere le dichiarazioni da presentare il prossimo anno.

In base alla normativa ICI, il contribuente deve chiedere all'Ufficio tributi del Comune il rimborso dell'imposta comunale versata e non dovuta. Alla domanda non va applicata la marca da bollo, ma va allegato il bollettino postale o il modello F24 con cui si è provveduto al pagamento. L'istanza va presentata **entro 5 anni** dalla data del versamento dell'imposta o dal momento in cui è stato accertato il diritto alla sua restituzione. Il Comune deve effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Sul credito da restituire sono dovuti gli interessi legali che decorrono dalla data del versamento.

Alle pertinenze si applica la normativa generale contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile, in base alla quale il loro regime giuridico è quello del bene principale. Per qualificare un immobile come pertinenza, è sufficiente che esistano un rapporto oggettivo di asservimento rispetto al bene principale e la volontà del possessore di adibire la pertinenza a servizio e ornamento dello stesso bene. Non ha alcuna rilevanza, invece, la circostanza che la pertinenza sia dotata di rendita catastale autonoma, e non sia "graffata" catastalmente al bene principale. Ne consegue che cantina, garage, box auto, ecc. sono anch'essi **esenti** dall'ICI, sebbene separatamente accatastati e acquistati, **purché essi siano posti a servizio dell'abitazione principale**.

Il Sindaco  
Paola Rusconi